

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DEI SERVIZI DI T.P.L.
DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO****Art. 1
(Definizioni)**

1. Ai fini del presente Capitolato si intende per:

- *Ente appaltante*: il soggetto che affida l'esecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale oggetto del presente capitolato;
- *Gestore o Impresa affidataria*: il soggetto cui il Capitolato si rivolge per tutte le informazioni, obblighi e condizioni che lo stesso deve tenere in considerazione ai fini della formulazione dell'offerta e che, risultando il miglior offerente, sia aggiudicatario della fornitura dei servizi di trasporto pubblico locale oggetto del presente capitolato;
- *Gestore uscente*: l'impresa affidataria che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale oggetto del presente capitolato sino al subentro di una nuova impresa affidataria;
- *Nuovo aggiudicatario*: il soggetto che alla scadenza del contratto scaturente dal presente affidamento subentra all'impresa affidataria a seguito di una nuova procedura di gara.
- *Contratto*: contratto di servizio.

**Art. 2
(Oggetto dell'Appalto)**

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento dell'esercizio della linea di trasporto pubblico locale su gomma nel territorio comunale di Montalbano Jonico, nel prosieguo denominato, per brevità, servizio di "TPL", così come definito nel **piano trasporto urbano**.
2. Il Capitolato individua gli impegni, gli obblighi, gli oneri e i diritti dell'Ente appaltante e dell'Impresa affidataria derivanti dall'aggiudicazione dei servizi che concorrono a definire, unitamente alle informazioni descritte negli allegati, il quadro di riferimento per la formulazione dell'offerta tecnica ed economica.
3. L'esercizio delle linee individuate all'allegato piano di trasporto urbano è soggetto all'imposizione da parte dell'Ente Appaltante degli obblighi di servizio pubblico previsti dall'art.2 del regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, nonché dall'art.17 del D.lgs.19 novembre 1997 n. 422 e successive modifiche ed integrazioni.
4. L'esercizio dei servizi e l'adempimento degli impegni e degli obblighi dell'Ente appaltante e del Gestore sono regolati mediante Contratto di servizio pubblico, redatto secondo lo schema allegato e nel rispetto del presente Capitolato.

**Art. 3
(Associazioni temporanee di impresa)**

1. Si considerano Associazioni temporanee di impresa, le imprese riunite ai sensi dell'art.37 del D.Lgs.163/2006, che prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo o mandataria, la quale esprime l'offerta e tratta in nome e per conto proprio e delle mandanti.
2. Il mandato è irrevocabile e comunque l'eventuale revoca non opera nei confronti del soggetto aggiudicante.
3. Nei rapporti con l'associazione temporanea di impresa aggiudicatrice l'Ente Appaltante riconosce come unico interlocutore l'impresa mandataria.
4. E' comunque fatta salva la solidarietà della responsabilità tra le mandanti e la mandataria per gli obblighi relativi all'esercizio del servizio di cui al presente capitolato.
5. Il contratto con cui si istituisce l'associazione in oggetto deve essere di durata almeno pari alla durata del contratto.
6. In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, il soggetto aggiudicatore ha la facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria e che sia di gradimento al soggetto aggiudicante stesso, ovvero di recedere dall'appalto.
7. I rapporti finanziari tra l'Ente Appaltante e l'associazione di impresa sono regolati esclusivamente attraverso la Società mandataria.

**Art. 4
(Obblighi dell'Ente appaltante)**

1. Il corrispettivo a carico dell'Ente appaltante è determinato sulla base dell'offerta economica presentata dall'Impresa affidataria per l'esercizio dei servizi oggetto della gara e non può superare l'importo a base di gara.
A fronte di tutti gli obblighi di servizio imposti, l'Ente appaltante si impegna a corrispondere al Gestore, per l'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato e riportati nel contratto e nel piano trasporto urbano, il corrispettivo annuo derivante dall'offerta resa in sede di gara oltre I.V.A. al 10%, sulla base della percorrenza dei servizi programmata.
L'importo complessivo annuo è erogato in rate trimestrali uguali o, in caso di esercizio o gestione provvisoria del bilancio dell'Ente appaltante, in acconti mensili entro il mese di riferimento, da conguagliare successivamente all'approvazione del bilancio dell'Ente.
2. In corrispondenza di ogni pagamento periodico, l'Ente Appaltante ha facoltà di trattenere dall'importo dei corrispettivi le somme derivanti da eventuali sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi del successivo art.19 a carico dell'Impresa affidataria, divenute esecutive. L'Ente Appaltante ha, altresì, facoltà di operare la compensazione di crediti esigibili relativi a rimborso danni o spese, ovvero per ogni altra partita a credito.

3. Nel caso si verificano ritardi nell'erogazione degli importi di cui al punto 1, imputabili all'Ente appaltante e non al Gestore, e superiori a trenta giorni rispetto alla scadenza prevista, l'ente appaltante è tenuto a corrispondere, a titolo di indennizzo gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data della predetta scadenza.
4. Il corrispettivo e gli importi a compensazione possono essere revisionati con cadenza annuale, a decorrere dal mese di gennaio, in misura pari al tasso di inflazione programmato.
5. In coerenza con gli altri strumenti di programmazione locale, l'Ente appaltante si impegna ad avviare gli interventi di miglioramento della rete e delle infrastrutture a supporto dell'intermodalità e dell'integrazione tariffaria.
6. L'Ente appaltante pone in essere le condizioni per il raggiungimento dei livelli di servizio definiti nel piano di trasporto di cui all'allegato, realizzando tutti gli interventi di propria competenza previsti nel presente Capitolato.
7. Oltre al corrispettivo definito in sede di aggiudicazione sono, altresì, garantiti al soggetto aggiudicatario gli importi relativi alla vendita dei titoli di viaggio, delle compensazioni per i viaggi gratuiti e, a fronte dell'imposizione degli obblighi di servizio pubblico, l'Ente Appaltante corrisponderà al Gestore le compensazioni economiche definite come un contributo per mancati introiti nel caso in cui gli stessi siano da attribuire a condizioni oggettive e quindi non imputabili alle capacità tecnico-gestionali dell'impresa affidataria, entro i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.

Art. 5

(Durata del Contratto)

1. La durata dell'affidamento dei **servizi oggetto del presente capitolato** è pari ad anni nove a partire dalla data della stipula del contratto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 2 comma 5 della L.R. 19 maggio 2004 n° 9.
2. Alla scadenza del termine, il contratto si intende risolto di diritto. L'Impresa affidataria sarà comunque tenuta, a richiesta dell'Ente Appaltante, a rendere il servizio di cui al contratto per un ulteriore periodo massimo di sei mesi, senza soluzione di continuità alle stesse condizioni del contratto di servizio in essere.

Art. 6

(Cause di risoluzione del contratto)

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile, l'Ente Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - a) mancato inizio del servizio nel termine stabilito nel contratto;
 - b) mancato rispetto di quanto previsto nell'offerta oggetto di aggiudicazione;
 - c) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa da parte del gestore;
 - d) gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o reiterate o permanenti irregolarità che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;
 - e) mancata ottemperanza da parte del Gestore di norme imperative di legge o regolamentari, nonché di applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro nel settore e degli accordi di 2° livello, ovvero mancata denuncia del personale dipendente agli Enti assicurativi e/o Previdenziali e mancato pagamento delle relative contribuzioni;
 - f) in caso di fallimento ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione a carico del gestore;
 - g) perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia da parte del Gestore;
 - h) mancata ottemperanza di quanto previsto al successivo articolo 19, comma 4, del contratto.
2. In caso di decadenza dall'affidamento e di risoluzione del contratto nei casi indicati al precedente comma 1 è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell'Impresa affidataria, la quale dovrà risarcire l'Ente appaltante in relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovrà sostenere per il riaffidamento del servizio ad un diverso gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti.
3. Il Gestore è tenuto comunque, al proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo aggiudicatario.
4. Qualora vi siano altri partecipanti alla procedura successivi al primo si potrà anche procedere a scorrimento di graduatoria in ordine di offerta.

Art. 7

(Modalità di esercizio)

1. Il programma di esercizio proposto dall'Affidatario dovrà essere redatto nel rispetto degli obblighi minimi, delle specifiche tecniche ed alle condizioni minime di qualità definiti dall'Ente appaltante nei documenti di gara e nell'allegato piano trasporto urbano.
2. E' fatto obbligo all'Impresa affidataria, ogni qualvolta si renda necessaria e/o opportuno, di coordinare il proprio programma di esercizio con quelli della rete e sotto-reti contermini e dei servizi ferroviari al fine di garantire la razionalizzazione tra i servizi.
L'ente appaltante si riserva la facoltà di individuare ed imporre all'Affidatario gli adeguamenti del servizio opportuni, laddove lo stesso non giunga, nei modi e tempi ritenuti congrui, ad individuare un accordo con gli altri gestori interessati.
3. Il programma di esercizio presentato dall'appaltatore descriverà l'offerta per linea in termini di:
 - estremi del percorso
 - percorrenza annua
 - lunghezza di esercizio
 - corse giornaliere (o feriali, o festive)
 - Km-vettura di servizio annui
 - posti-Km offerti
 - periodo di servizio della linea
 - velocità commerciale
 - orari
4. In particolare nell'esercizio della rete:
 - a) il Gestore dovrà adibire **almeno n. 1 autobus navetta**;
 - b) gli orari devono essere compilati in modo che la velocità massima sia mantenuta nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e la velocità commerciale, che non deve comunque superare quella consentita dalle

- disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti, garantisca la sicurezza del servizio e l'incolumità pubblica;
- c) il libero accesso alle vetture ed agli impianti opportunamente regolamentati è consentito ai funzionari dell'Ente Appaltante;
- d) sugli autobus non dovrà tollerarsi per nessuna ragione un carico superiore al massimo – fissato nella carta di circolazione – di viaggiatori o di bagagli merci.
Ogni modifica apportata agli autobus in servizio pubblico, rilevante ai fini dell'esercizio pubblico, deve essere comunicata all'Ente appaltante che si riserva, quando ne sia il caso, di sottoporre l'autoveicolo ad un nuovo collaudo.
Questo è poi necessario tutte le volte che venga effettuata una modifica che comporti una diversa quantità di posti viaggiatori o di bagagli merci.
Con l'acquisto di nuovi autoveicoli da adibire al servizio automobilistico il Gestore deve segnalare all'Ente appaltante il tipo e le caratteristiche. Il Gestore non può alienare gli autobus adibiti al servizio o destinarli ad altro uso senza l'autorizzazione dell'Ente appaltante.
- e) È fatto obbligo al Gestore di rilasciare per il trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e dei pacchi apposti biglietti, contromarche o riscontri da staccarsi da blocchetti o da macchine emettitrici all'atto stesso del pagamento del prezzo effettivo del trasporto comprendente gli oneri tributari secondo le disposizioni in vigore. I documenti di trasporto dovranno contenere:
- il prezzo del trasporto;
 - il nominativo della Impresa esercente;
 - gli estremi dell'autolinea, nonché il percorso consentito;
 - la data del rilascio dei documenti stessi.
- Sia sui biglietti di A.R. che su quelli di abbonamento dovrà essere indicato, fra l'altro, il periodo di loro validità secondo le disposizioni tariffarie vigenti.
Le matrici di tutti i sopraindicati documenti di trasporto devono essere conservate dal Gestore per la durata di due anni.
Il Gestore ha, comunque, l'obbligo di introdurre tutte le necessarie modifiche derivanti dall'attuazione del Sistema di Tariffazione Integrata sul territorio regionale.
- f) Il Gestore ha l'obbligo di ottemperare a tutte le richieste dell'Ente appaltante sia per quanto riguarda lo stato degli autoveicoli e sia degli impianti di officina.
È tenuto, inoltre, alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio pubblico contenute nella legge 28.9.1939 n.1822 e successive modif. ed integraz., nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione sulle strade e aree pubbliche.
Il Gestore è, altresì, tassativamente tenuto ad attenersi prontamente e diligentemente a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate o da emanare dalla Regione e dall'Ente Appaltante.
Le variazioni alle modalità di esercizio autorizzate nel corso dell'espletamento del servizio saranno riportate in calce al contratto con gli estremi del provvedimento.
5. Il Gestore si obbliga ad esercitare i servizi di TPL secondo il piano trasporto urbano di cui all'allegato al Contratto, nel rispetto dei principi e degli standard qualitativi di cui al Capitolato.
6. Il Gestore è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, svolte direttamente o da soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare:
- a) della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti, degli impianti propri, in dotazione o in uso esclusivo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
 - b) della manutenzione ordinaria e straordinaria del parco veicoli atta a garantire la sicurezza, pulizia, efficacia ed efficienza operativa;
 - c) delle revisioni periodiche del parco veicoli prescritte dalla vigente normativa;
 - d) dell'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle misure necessari per garantire la sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio;
 - e) dell'obbligo di provvedere all'informazione capillare e preventiva delle variazioni relative al programma d'esercizio e all'aggiornamento delle informazioni al pubblico.
7. Gli orari debbono essere compilati in modo che la velocità massima sia contenuta nei limiti stabiliti dalle vigenti norme di circolazione e la velocità commerciale garantisca la sicurezza del servizio e la incolumità pubblica, rispondendo nel contempo alle esigenze del traffico.
8. I conducenti, gli agenti di controllo e comunque tutto il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con i clienti debbono indossare, mantenendola sempre in perfetto stato, speciale divisa sociale e apposito cartellino di riconoscimento.
9. Il Gestore ha l'obbligo di prestare il servizio di trasporto a tutte le fermate previste dal piano trasporto urbano, fatto salvi i divieti espressamente previsti nel presente capitolato o quelli che l'Ente Appaltante vorrà istituire nell'interesse pubblico ed ai fini della sicurezza.

Art. 8

(Flessibilità del Programma di esercizio)

1. È fatto divieto per il Gestore gestire linee di trasporto non comprese nel piano di trasporto e nel programma di esercizio proposto, salva espressa autorizzazione dell'Ente appaltante, necessaria anche ai fini di variazione della rete. In particolare:
- a) Su richiesta o con il consenso dell'Ente Appaltante, il Gestore è tenuto ad apportare parziali variazioni al programma di esercizio in relazione alle mutate esigenze della domanda di mobilità e in base alla soddisfazione della clientela.
 - b) Per modifiche alle condizioni di appalto di cui alla rete del servizio si intendono:
 - l'istituzione di nuove corse o linee anche temporanee;
 - la soppressione di corse o linee esistenti;
 - ogni altra variazione del programma d'esercizio, anche temporanea;
 - variazioni determinate da nuove disposizioni normative e/o di pianificazione dei trasporti.
 - c) Le modifiche sopra indicate, se contenute entro il limite dell' 1,5% delle percorrenze annue programmate, in diminuzione o in aumento delle stesse, non comportano la revisione del contratto e del corrispettivo dovuto, fermo restando l'organizzazione del lavoro secondo il vigente C.C.N.L..

- d) Le variazioni che comportano riduzioni o aumenti oltre il suddetto limite percentuale determinano una diminuzione o un aumento del corrispettivo annuo per la parte eccedente il suddetto limite del 1,5%.
 - e) Nel caso di eventi di forza maggiore, quali calamità naturali, terremoti, sommosse o comunque eventi non prevedibili e non imputabili alle parti, il Gestore può temporaneamente interrompere o ridurre i servizi di TPL, ovvero esercitarli anche con modalità sostitutive, previo assenso dell'Ente appaltante. Le riduzioni temporanee del servizio, connesse agli eventi precedentemente citati, non comportano variazioni del corrispettivo. Il Gestore è tenuto, altresì, a comunicare all'Ente appaltante, al più tardi entro le 24 ore successive, qualsiasi sospensione o variazione di esercizio.
2. Qualora la regolare erogazione del servizio possa essere limitata da lavori ed attività poste in essere dall'Ente appaltante o, su sua specifica autorizzazione, da altri enti o privati, nonché da eventi e manifestazioni autorizzati o posti formalmente a conoscenza dell'Ente stesso, l'Ente appaltante si impegna ad informare il Gestore entro 72 ore e con modalità appropriate, al fine di effettuare le dovute modifiche temporanee al programma di esercizio, per le quali valgono le condizioni previste dal presente articolo.
 3. In caso di sciopero il Gestore garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo siglato tra Gestore e Organizzazioni Sindacali, ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia prevista della legge sullo sciopero nei servizi essenziali (L. 12.6.1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni). Il Gestore garantisce, altresì, la relativa comunicazione all'Ente e all'utenza.
 4. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte dell'Impresa per cause diverse da quelle previste nei precedenti commi, l'Ente appaltante, fermo restando la risoluzione di diritto del Contratto, attua le procedure necessarie per garantire, in ogni caso, l'erogazione del servizio, con rivalsa sul Gestore per le spese sostenute.

Art. 9

(Legale rappresentante, Responsabile d'esercizio e domicilio)

1. Il Gestore si dota di un Direttore e/o di un Responsabile di esercizio in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale, previsti dal D.lgs. n.395/2000 e sue successive modificazioni e/o integrazioni e ne da comunicazione all'ente appaltante.
2. Il Responsabile d'esercizio deve essere riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente, per quanto di sua competenza rispetto ai requisiti previsti dal D.M. 20/12/91 n° 448.
3. Il Gestore è rappresentato nei confronti dell'ente appaltante dal legale rappresentante, salva sempre la facoltà, per questioni particolari, di farsi rappresentare - in base a procure speciali - da altri soggetti fisici.
4. Qualsiasi variazione di rappresentanza o di domicilio sarà inopponibile all'ente appaltante fino a quando non gliene sia stata data espressa comunicazione scritta.

Art. 10

(Risorse Tecniche)

1. Il gestore, per tutta la durata del contratto di servizio, dovrà avere la disponibilità e la possibilità effettiva d'impiego di veicoli in numero e tipo sufficiente a garantire l'effettuazione del servizio. Al servizio dovranno essere adibiti esclusivamente mezzi autorizzati.
2. L'età media dei veicoli non può essere superiore ad anni 10 con un'anzianità massima di anni 8.
3. Il fabbisogno dei mezzi necessari all'espletamento del servizio, si calcola in base al numero di mezzi necessari a soddisfare il massimo impegno nel corso della giornata per ogni autolinea più una riserva pari al 10% del parco autobus impiegato nell'intero bacino.
4. All'esercizio dei servizi previsti nel presente capitolato devono essere adibiti esclusivamente gli autoveicoli immatricolati ad uso servizio di linea per trasporto persone, ai sensi dell'art.87 del Codice della Strada (D. Lgs.30 aprile 1982 n. 285 e succ. mod.), salvo l'applicazione dell'art.82, 6° comma del Codice della Strada ed il personale in numero ed inquadramento adeguato.
L'Impresa affidataria è altresì tenuta a richiedere la preventiva autorizzazione dell'Ente Appaltante per la verifica del fabbisogno dei mezzi necessari secondo le condizioni descritte nel programma di esercizio per:
 - l'alienazione degli autoveicoli indicati nel contratto;
 - la destinazione, anche occasionale, ad altro uso;
 - l'immissione in servizio degli autobus nuovi.
 Sugli autoveicoli non è consentito trasportare un numero di viaggiatori ed un carico superiore ai limiti fissati dalla carta di circolazione.
5. L'Impresa affidataria deve dimostrare di avere la disponibilità delle risorse umane e materiali come sopra indicate.
6. Prima dell'inizio del servizio, l'Impresa affidataria si obbliga a provvedere per ciascun mezzo impiegato, all'assicurazione obbligatoria stabilita dalle leggi vigenti. L'Impresa affidataria ha l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per un minimo di 5 milioni di Euro.
7. L'Impresa affidataria ha l'obbligo di trasmettere all'Ente Appaltante:
 - l'elenco dei mezzi da utilizzare per l'esecuzione del servizio con copia del titolo che ne legittima l'utilizzo e della carta di circolazione;
 - copia delle polizze assicurative stipulate in ottemperanza agli obblighi di cui al servizio in appalto.
8. L'Impresa affidataria non è tenuta ad acquisire il parco utilizzato nel singolo bacino dalla Impresa o delle Imprese uscenti.
9. La modalità dell'eventuale trasferimento dei mezzi è regolamentata dalla L.R. n° 22 del 1998.
10. Nella eventualità di subentro, l'Impresa si impegna ad alienare al soggetto subentrante, alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 18, comma c della L.R. 22/98, i beni acquistati con i contributi regionali sugli investimenti e gravati dai vincoli di cui all'art. 8 della L.R. 9/04 e successive modificazioni, nella quantità che sarà ritenuta necessaria dall'ente concedente per l'effettuazione dei servizi dismessi. Nel caso di alienazione di altri beni funzionali all'esercizio, il Gestore riconoscerà al nuovo soggetto affidatario il diritto di prelazione per l'acquisto ai prezzi di mercato per l'eventuale quota non coperta da contributo regionale.

Art. 11

(Obblighi previdenziali, assistenziali e di contratti di lavoro)

1. L'Impresa affidataria dovrà assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l'erogazione del servizio secondo quanto previsto nel programma di esercizio, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.
2. L'Impresa si impegna ad inviare annualmente all'Ente appaltante l'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi contributivi.
3. Ai sensi dell'articolo 15, comma c dell'articolo 18, della L.R. 22/98, l'Impresa si impegna a rispettare nei confronti del personale impiegato nell'esercizio dei servizi di TPL, oggetto del presente appalto le disposizioni legislative che disciplinano lo stato giuridico degli addetti, il trattamento economico e normativo di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli autoferrotranvieri, il corrispondente trattamento previdenziale, le assicurazioni infortunistiche, mantenere i livelli economici di II° livello e lo stato occupazionale del personale trasferito dall'impresa cessante.
4. Nell'eventualità di subentro, alla scadenza contrattuale o per altra motivazione, di altro soggetto nella gestione di tutte le autolinee affidate, il Gestore si impegna a cedere al soggetto subentrante il personale alle sue dipendenze al momento del subentro del nuovo gestore ed a trasferire nella disponibilità del subentrante il relativo fondo per il trattamento di fine rapporto lavoro. Nel caso che il Gestore non provveda al trasferimento del suddetto fondo entro il termine di novanta giorni dalla data del subentro nell'esercizio dei servizi, vi provvede in sostituzione l'Ente appaltante avvalendosi anche della garanzia fidejussoria di cui al successivo articolo 18 del presente capitolato.
5. Il T.F.R. maturato da tale personale è a carico dell'impresa presso la quale sono stati impegnati i lavoratori. Alla scadenza del periodo di affidamento e in esito alla successiva gara, in caso di subentro di nuovo gestore, il trasferimento del personale, del relativo trattamento di fine rapporto e dei beni di cui al comma 1 del presente articolo, avverrà secondo le disposizioni previste all'articolo 18 della L.R. 22/98.
6. L'elenco nominativo del personale oggetto di trasferimento dal Gestore uscente sarà comunicato dall'Ente appaltante all'Impresa affidataria 30 giorni prima dell'inizio del servizio.
Tale personale, qualora l'impresa affidataria lo ritenga opportuno, potrà essere sottoposto a visita medica.
7. Al servizio pubblico oggetto del presente capitolato dovranno adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione (requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale stabiliti dal DM del 23/2/99 n°88) e, comunque, muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L'elenco di detti conducenti dovrà essere comunicato dall'Impresa affidataria all'Ente appaltante entro 15 giorni prima dall'inizio dello svolgimento del servizio.
8. Il Gestore deve periodicamente, con la frequenza indicata dall'Ente appaltante, trasmettere allo stesso Ente appaltante l'elenco aggiornato del personale addetto al servizio, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute.

Art. 12 (Obblighi tariffari)

1. Il Gestore adotta i titoli di viaggio di cui all'articolo 23 della L.R. 22/98 e le relative tariffe in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto nel rispetto dell'articolo 22 della L.R. 22/98 e succ. modif. ed integrazioni.
2. I ricavi della vendita dei titoli di viaggio ed ogni altro ricavo connesso, anche indirettamente, all'esercizio del trasporto pubblico competono al Gestore che effettua i servizi.
3. In coerenza con gli atti emanati in tal senso dalla Regione nel periodo di vigenza contrattuale, l'Ente appaltante, per quanto di propria competenza, procederà all'adeguamento delle tariffe ed adatterà il sistema tariffario nel suo complesso.
4. Il Gestore si obbliga ad attuare l'integrazione tariffaria secondo le disposizioni regionali nel frattempo emanate.
5. Nel periodo di vigenza del contratto, il Gestore adempierà agli obblighi derivanti dall'adozione da parte dell'Ente appaltante:
 - di un sistema tariffario integrato;
 - di sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi, adottando le modalità operative necessarie al funzionamento degli stessi.
6. Il Gestore provvede, tramite propri preposti, ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri e a comunicare all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario.
7. Il Gestore è tenuto ad applicare le tariffe agevolate di cui all'articolo 24 della L.R. 22/98.

Art. 13

(Obblighi di qualità dei servizi)

1. Il Gestore è tenuto ad una attività continua di miglioramento dei livelli di qualità del servizio secondo gli standards previsti nel presente capitolato.
2. L'Impresa affidataria è tenuta ad adottare una propria "*Carta della mobilità*", redatta per l'intero bacino oggetto di appalto, entro sei mesi dalla data di stipula del contratto, previa approvazione dell'Ente Appaltante, elaborata sulla base dei principi e degli indirizzi tracciati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" e dallo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della Mobilità)" contenuto nel Decreto del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998, e degli indicatori di efficienza ed efficacia del servizio.
L'Impresa affidataria è obbligata a riservare all'Ente Appaltante la prima pagina interna della propria Carta della Mobilità. Essa deve contenere l'indicazione dei principali punti vendita dei biglietti, dei termini e delle modalità di risarcimento degli eventuali danni, in applicazione dell'art.1681 del c.c., subiti dall'utenza con l'effettuazione del servizio di trasporto, nonché il monitoraggio della domanda, dell'offerta, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio con le relative modalità.
L'Impresa affidataria monitorerà gli indicatori della soddisfazione della clientela; tali indicatori sono almeno quelli indicati nel Capitolato speciale di appalto. L'Impresa affidataria si obbliga ad indicare nella propria Carta della Mobilità lo standard per ogni indicatore relativo a ciascuno dei fattori di qualità previsti nel Decreto del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998, nonché a quelli che saranno eventualmente previsti della Regione Basilicata.
Gli standard non possono essere inferiori a quelli previsti nel Capitolato di Gara per gli indicatori dei seguenti fattori di qualità:
 - Regolarità e puntualità del servizio;
 - Pulizia;

- Confortevolezza del viaggio;
- Informazione alla clientela;
- Raccolta Reclami e/o suggerimenti da parte dell'utenza e relativo riscontro
- Rispetto dell'ambiente.

Gli indicatori della qualità ed i loro pesi relativi potranno subire delle modifiche a fronte delle risultanze delle indagini sui livelli di soddisfazione della Clientela.

Oltre gli standard esplicitati nel presente Capitolato di appalto, l'Impresa affidataria è tenuta ai successivi adempimenti:

- a) **Manutenzione dei mezzi**
L'Impresa affidataria deve predisporre un cronoprogramma annuo di manutenzione, in funzione del chilometraggio percorso dei mezzi da comunicarsi entro mesi tre dalla data di stipula del contratto e da aggiornarsi con scadenza annuale.
L'Impresa affidataria dovrà rilevare tutte le manutenzioni effettuate su una scheda intestata ad ogni singolo mezzo, sottoscritta, per ogni intervento, dall'addetto che ha svolto l'intervento stesso (o dalla ditta esterna) e dal Responsabile di esercizio; la scheda può essere sostituita con rilevazioni informatizzate. Tutte le schede (cartacee o digitali) devono essere conservate (per un periodo non inferiore a quello contrattuale) nella sede legale dell'Impresa affidataria e disponibili per le verifiche (almeno una volta all'anno).
 - b) **Pulizia dei mezzi**
L'Impresa affidataria deve predisporre un cronoprogramma di pulizia (tipo di pulizia e cadenza giornaliera, settimanale, ecc.) dei mezzi da utilizzare per effetto del contratto di servizio, da comunicarsi entro mesi tre dalla data di stipula del contratto e da aggiornarsi con scadenza annuale. L'Ente Appaltante, se non lo ritiene idoneo, può chiederne la modifica.
L'Impresa affidataria dovrà rilevare tutte le operazioni di pulizia effettuate su una scheda intestata ad ogni singolo mezzo, sottoscritta, per ogni intervento, dall'addetto che ha svolto l'intervento stesso (o dalla ditta esterna) e mensilmente dal Responsabile di esercizio; la scheda può essere sostituita con rilevazioni informatizzate. Tutte le schede (cartacee o digitali) al termine del mese devono essere conservate (per un periodo non inferiore a quello contrattuale) nella sede legale dell'Impresa affidataria e disponibili per le verifiche (almeno una all'anno).
 - c) **Regolarità del servizio**
L'Impresa affidataria deve rilevare, per ogni linea esercita, su un registro appositamente istituito, sottoscritto, per ogni rilevazione, dal Responsabile d'esercizio, ogni corsa non effettuata con regolarità. Al termine di ogni semestre, nei primi 10 giorni successivi, l'Impresa affidataria dovrà trasmettere all'Ente Appaltante la sintesi delle risultanze del registro sopra indicato.
3. Qualunque variazione della "Carta della Mobilità" dovrà essere comunicata ed approvata preventivamente dall'Ente Appaltante.

Art. 14

(Obblighi di informazione all'utenza)

1. Il Gestore procederà a fornire la capillare ed efficace informazione all'utenza sulle caratteristiche dei servizi offerti e sugli orari di servizio, con particolare riferimento alle informazioni presso le fermate degli orari, delle coincidenze con altre modalità di trasporto nonché dei punti di vendita dei titoli di viaggio.
2. In particolare l'informazione da fornire all'utenza dovrà essere così articolata:
 - a) L'impresa è obbligata ad istituire un numero verde ed a realizzare un sito internet aggiornato su cui riportare tutte le informazioni riferite ai servizi consultabili via web.
 - b) **Informazione a bordo:**
a cura dell'Impresa affidataria, sono affissi su ogni mezzo impiegato un estratto della Carta della Mobilità ed ogni altro avviso richiesto dall'Ente Appaltante. Copie della Carta della Mobilità devono essere disponibili, gratuitamente e in numero congruo, presso le rivendite dei titoli di viaggio.
 - c) **informazione a terra:**
 - le fermate devono essere segnalate da apposite paline. Nei centri urbani le paline devono essere conformi alle disposizioni dei Comuni.
 - I prospetti degli orari, dovranno essere esposti presso le fermate. Eventuali variazioni temporali nei programmi di esercizio dovranno essere opportunamente segnalate tramite avvisi all'utenza posti a bordo dei mezzi di trasporto.
 - In luogo dell'esposizione degli orari presso le fermate, diverse da quelle principali per le quali rimane l'obbligo di esposizione, è consentito all'Azienda di porre a disposizione dell'utenza gli orari medesimi aggiornati ed in numero congruo in tutti i punti vendita dei titoli di viaggio.
 - d) Le fermate principali e le modalità di esposizione degli orari sono definite dall'Ente Appaltante tenuto conto dell'attraversamento dei centri abitati.
Gli obblighi di cui ai precedenti punti devono essere espletati dall'impresa entro e non oltre 12 mesi dalla data di inizio del servizio.
3. Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall'orario invernale a quello estivo e viceversa, e in ogni caso che preveda un cambiamento degli orari e dei percorsi, il Gestore garantirà una tempestiva informazione all'utenza entro 15 giorni precedenti l'entrata in vigore del nuovo orario e del nuovo servizio.
4. Il Gestore avrà cura di migliorare la comunicazione ed i rapporti con l'utenza anche mediante specifici piani di comunicazione e/o attraverso specifici interventi di formazione e di aggiornamento del personale.

Art. 15

(Obblighi di informazione all'Ente Appaltante)

1. L'Impresa affidataria si obbliga a tenere una contabilità separata ai sensi dell'art.1 comma 5 del regolamento comunitario n. 1893/91, relativa al complesso delle linee comprese nel presente capitolato, finalizzata a consentire la rilevazione analitica dei costi relativi al complesso delle linee, dei ricavi e della utenza trasportata per singola linea e a fornire all'Ente Appaltante le informazioni richieste, sintetizzate nel successivo comma 3.

2. Le informazioni verranno fornite, ove richiesto, su prestampati predisposti dall'Ente Appaltante al fine di assicurare uniformità nella lettura dei dati; la finalità del comma successivo è quella di fornire all'Impresa affidataria una panoramica dell'informazione che verrà richiesta.
3. Le principali informazioni che verranno richieste all'Impresa affidataria sono così sintetizzabili:
 - I dati e le informazioni quantitativi e qualitativi necessari per il controllo dell'adempimento degli obblighi posti dalle disposizioni regolanti l'esercizio del servizio;
 - Le informazioni e i dati necessari per il monitoraggio della domanda, dell'offerta e dell'efficienza aziendale, secondo apposite specifiche precisate dall'Ente Appaltante;
 - Viaggiatori trasportati su ciascuna linea;
 - L'elenco degli autisti e dell'altro personale addetto al servizio e le successive variazioni;
 - Informazioni /comunicazioni specifiche previste nel contratto di servizio;
 - Ricavi del traffico trimestrale, determinati anche con l'ausilio di indagini statistiche;
 - Costi aziendali relativi al contratto di servizio (semestrale). Altri ricavi non derivanti dal traffico relativi al contratto di servizio (semestrale);
 - Bilancio derivante dalla contabilità separata (annuale);
 - Bilancio di esercizio (annuale);
 - Situazione dei mezzi utilizzati per il contratto di esercizio;
 - Elenco dei servizi soppressi;
 - Indici di puntualità in arrivo e partenza per bus;
 - Percentuale dei mezzi che offrono trasporto disabili;
 - Parco rotabile;
 - Velocità commerciale per tipo di servizio (urbano/extraurbano);
 - Illuminazione, riscaldamento, pulizia e condizioni igieniche degli spazi sussidiari al trasporto (pensiline, marciapiedi);
 - Numero rivendite di titoli di viaggio per comune;
 - Orario medio di servizio dei punti vendita dei titoli di viaggio nei giorni feriali (sabato escluso) distinto in invernale ed estivo;
 - Orario medio di servizio dei punti vendita dei titoli di viaggio nel giorno di sabato distinto in invernale ed estivo;
 - Orario medio di servizio dei punti vendita dei titoli di viaggio nei giorni festivi distinto in invernale ed estivo;
4. Per quanto concerne i dati riguardanti i bilanci (o costi e ricavi specifici), ove non richiesti dall'Ente Appaltante sulla base di apposita modulistica, dovranno essere forniti sulla base degli schemi previsti dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425.
5. L'Impresa affidataria si impegna ad adottare un proprio sistema informatico di controllo della gestione che dovrà essere compatibile con quello adottato dall'Ente Appaltante che comunicherà a tal fine gli indici e le caratteristiche necessarie per il controllo.
6. Tutta la documentazione di cui al presente articolo deve essere sottoscritta dal Responsabile di esercizio o dal legale rappresentante dell'Impresa affidataria.

Art. 16

(Obblighi del Gestore con riferimento al materiale rotabile)

1. Prima di procedere all'acquisizione di nuovi veicoli da adibire al servizio affidato, il Gestore dovrà richiedere la preventiva autorizzazione dell'Ente appaltante, segnalandone il tipo e le caratteristiche, con riferimento alla concreta accessibilità su tali mezzi di soggetti portatori di handicap.
2. Il Gestore deve trasmettere annualmente all'Ente appaltante l'elenco aggiornato dei veicoli, come previsti in sede di offerta, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute. L'Ente appaltante può verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati e con controlli a campione, la composizione del parco, il suo stato di efficienza e l'effettivo rispetto del programma di manutenzione del Gestore. Il mancato rispetto degli impegni derivanti dal programma di manutenzione comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 19.

Art. 17

(Obblighi del Gestore alla scadenza del contratto)

1. Il Gestore presenterà all'Ente appaltante, almeno sei mesi prima della scadenza del Contratto di Servizio di cui al presente appalto:
 - a) l'elenco dei beni immobili e mobili strumentali essenziali all'esercizio da mettere a disposizione dell'eventuale nuovo aggiudicatario con l'indicazione del titolo, delle modalità di trasferimento e del relativo valore;
 - b) l'elenco del personale dipendente dal Gestore da trasferire all'eventuale nuovo aggiudicatario, suddiviso per qualifica e costo complessivo, preposto alla rete oggetto del presente capitolato;
 - c) i dati relativi alle convenzioni in essere con altri Enti o Imprese per i servizi di TPL e ai contratti di finanziamento e di somministrazione di beni e servizi con l'indicazione degli oneri gravanti sul nuovo aggiudicatario.
2. Alla scadenza del periodo di affidamento e in esito alla successiva gara, in caso di subentro di nuovo gestore il trasferimento del personale, del relativo trattamento di fine rapporto e dei beni di cui al comma 1 del presente articolo,

avverrà secondo le disposizioni previste all'articolo 18 della L.R. 22/98.

Art. 18 (Garanzie)

1. Il Gestore, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, è tenuto a costituire, al momento della stipula del contratto, una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo annuo del corrispettivo di cui al precedente articolo 4. La cauzione è prestata mediante una delle seguenti modalità:
 - a) fideiussione bancaria;
 - b) polizza assicurativa;
 - c) deposito cauzionale con contante o titoli di Stato o garantiti dallo Stato alla quotazione in corso nel giorno di deposito.
2. La cauzione verrà svincolata dall'Ente appaltante con dichiarazione liberatoria a seguito del completo esaurimento del rapporto contrattuale e dopo aver accertato il pieno rispetto ed il regolare adempimento da parte dell'Impresa delle obbligazioni assunte con il contratto.
3. Il Gestore è obbligato, prima dell'inizio del servizio, a stipulare tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente, al fine di consentire all'Ente appaltante di verificare la copertura assicurativa di tutti i mezzi utilizzati per i servizi di TPL.

Art. 19 (Vigilanza e sanzioni)

1. Ai sensi dell'art.19, comma 3, lett. h) del D.Lgs.19 novembre 1997 n. 422, per ogni violazione degli obblighi del contratto di servizio e degli impegni assunti in sede di offerta ed in generale derivanti da obblighi previsti di legge, l'Ente Appaltante applica le sanzioni descritte al successivo comma 8 al responsabile di esercizio dell'Impresa affidataria.
2. L'Ente Appaltante esercita tutte le funzioni di vigilanza e controllo sul servizio previste dalla vigente normativa e dal contratto. Per le funzioni di vigilanza e di controllo, l'Ente Appaltante individua soggetti incaricati delle suddette funzioni.
3. In nessun caso l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente può essere invocato dall'Impresa affidataria o dal personale da esso dipendente, quale motivo di esonero o limitazione della responsabilità dell'Azienda o del personale stesso.
4. I dipendenti dell'Ente Appaltante con funzioni di vigilanza e controllo hanno libero accesso agli impianti ed alle vetture dietro esibizione di apposita tessera di servizio. L'Impresa affidataria ha l'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività di cui al punto 2, consentendo la verifica dello stato degli autoveicoli e degli impianti, nonché l'accesso alla documentazione dell'Impresa affidataria relativa alla gestione del servizio oggetto del presente capitolato.
5. L'Impresa affidataria dovrà attenersi a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate dall'Ente Appaltante.
6. Qualora l'Impresa affidataria ritardasse a documentare la regolarità di cui al D. Lgs.n. 395/2000 e s.m. ed integrazioni per la periodica verifica dei requisiti in essa previsti di idoneità morale, professionale e finanziaria, o nel caso le Autorità competenti segnalassero il mancato pagamento degli obblighi contributivi e/o assicurativi, o la mancata corresponsione dei salari al personale dipendente, si procederà alla sospensione provvisoria del pagamento del corrispettivo, nella misura del 30% della somma spettante, fino alla regolarizzazione delle pendenze. Analogamente verrà sospeso il pagamento nel caso di mancata produzione della documentazione prevista all'art. 4 comma 12.
7. Qualora venissero accertate e contestate violazioni in ordine a:
 - a) variazione abusiva del percorso senza giustificati motivi;
 - b) mancato rispetto delle tariffe;
 - c) mancato rispetto degli orari e delle fermate senza giustificati motivi;
 - d) lievi infrazioni a prescrizioni o a norme di sicurezza;
 - e) variazione del programma di esercizio da cui non deriva una diminuzione dell'offerta;
 - f) mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del presente contratto;
 - g) inosservanza alle disposizioni relative alla libera circolazione dei soggetti svantaggiati di cui all'art. 24 della L.R. n. 22/98;
 - h) ripetuti ritardi nell'adeguare i servizi alle richieste dell'Amministrazione, o nel fornire informazioni sulla gestione dei servizi, non giustificati da esigenze particolari;

verrà applicata all'Impresa affidataria una sanzione pecuniaria nella misura di €2.500 (duemilacinquecento), da trattenere sul corrispettivo spettante.

Allorquando venissero accertate e contestate le seguenti violazioni:

- i) utilizzo di materiale rotabile non autorizzato all'immissione in servizio, o non sottoposto alla periodica visita di revisione, o con la polizza RC non in regola;
- j) impiego di personale che non abbia il titolo per la guida di autobus in servizio pubblico o con il quale non sia stato instaurato un regolare rapporto di lavoro;
- k) variazione del programma di esercizio da cui deriva una diminuzione dell'offerta;

verrà applicata all'Impresa affidataria una sanzione pecuniaria nella misura di €5.000 (cinquemila), da trattenere sul corrispettivo spettante ed, inoltre, per le violazioni di cui al punto "k", verrà decurtato anche il corrispettivo proporzionale alle percorrenze non effettuate.

Ove, nel periodo di vigenza del contratto, vengano accertate ripetute analoghe infrazioni e/o violazioni, l'importo delle sanzioni previste verrà raddoppiato.

Decorsi trenta giorni dalla data di contestazione della violazione senza che essa sia stata rimossa o sia stata fornita valida giustificazione, le predette sanzioni verranno definitivamente incamerate dall'ente appaltante a titolo di penale, fatta salva la facoltà riconosciuta all'Impresa affidataria di ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente, in caso di rigetto da parte dell'Ente Appaltante delle giustificazioni addotte dall'Impresa affidataria stessa.

La misura delle sanzioni sopra riportate potrà essere modificata da parte dell'Ente appaltante in relazione ad

eventuali integrazioni e modifiche del contratto.

Art. 20
(Responsabilità)

1. L'Impresa affidataria si assume ogni responsabilità, con conseguente manleva per l'Ente Appaltante, inerente la gestione e lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato, ivi compreso il rispetto di tutte le norme e condizioni connesse alla sicurezza dell'esercizio.
2. L'Impresa affidataria, sotto la propria esclusiva responsabilità, sarà tenuta ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia e, comunque, tutte le altre contenute nel bando di gara, nel capitolato e nel contratto di servizio.
3. L'Impresa affidataria è soggetta alle condizioni del Capitolato di appalto e del Contatto di Servizio. Per quanto essi non espressamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti.
4. L'Impresa affidataria dichiara infine di avere preso visione di tutti i documenti di gara e di quant'altro necessario per una completa valutazione degli obblighi connessi all'effettuazione del servizio e dichiara, altresì, di accettare incondizionatamente e senza riserve le norme del presente Capitolato di appalto.

Art. 21
(Definizione delle controversie)

1. In caso di dissenso in merito alla gestione ed all'esecuzione del Contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.
2. Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del Contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del Contratto stesso.
3. La mancata ottemperanza delle disposizioni di cui al comma 2 è causa di risoluzione del contratto.
4. Si stabilisce che il foro competente è quello di Matera.

Art. 22
(Subaffidamento)

1. L'Impresa può sub - affidare quote di servizi complessivamente entro il limite massimo previsto dall'articolo 19 della L.R. 22/98 e successive modifiche ed integrazioni, ad altri soggetti dotati dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, previsti dalla vigente normativa sull'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada.

Art. 23
(Rendicontazioni)

1. L'Ente appaltante valuta il livello di raggiungimento da parte del Gestore dei singoli obiettivi.
2. Il Gestore assume il "rapporto annuale sui servizi", costituito da rapporti periodici semestrali, quale documento di consuntivazione dei dati di caratterizzazione e di valutazione del servizio, della qualità erogata e dei risultati di esercizio raggiunti. Tale rapporto è redatto dal Gestore in regime di autocertificazione, sulla scorta di un modello predisposto dall'Ente appaltante.
3. Il rapporto, di cui al comma precedente, costituisce lo strumento di base per la valutazione del rispetto degli impegni contrattuali, nonché per la raccolta di dati di caratterizzazione del servizio e di natura economico - gestionale.
4. Il rapporto evidenzia, inoltre, gli scostamenti tra il servizio programmato e quello effettivamente erogato, tra gli obiettivi concordati e quelli effettivamente raggiunti, individuando le principali cause di scostamento. La rilevazione degli scostamenti effettuata sul servizio complessivo evidenzia anche i valori per singola linea.
5. Per verificare il rispetto degli standards minimi di qualità del servizio, l'efficienza e lo stato di manutenzione degli impianti e dei mezzi, l'Ente appaltante può effettuare ispezioni o partecipare ad apposite inchieste tecniche, eventualmente accompagnato dal personale del Gestore.

Art. 24
(Revisione del contratto)

1. Si fa luogo alla revisione del contratto ed alla conseguente variazione dell'ammontare del corrispettivo, nei casi di sensibili variazioni del programma di esercizio, data l'insorgenza di cause di forza maggiore o di mutamenti imprevedibili.

Art. 25
(Valorizzazione commerciale)

1. Il Gestore opererà con l'obiettivo di conseguire la valorizzazione commerciale degli impianti e dei mezzi, con particolare riguardo agli interventi atti a favorire il miglioramento del servizio alla clientela.
2. La delimitazione degli spazi interni ed esterni delle vetture utilizzabili per iniziative di valorizzazione commerciale viene definita dalle parti.
3. Ai fini di cui al presente articolo, per valorizzazione commerciale deve intendersi ogni e qualunque iniziativa, in relazione alla totalità degli impianti in questione, atta a generare ritorni positivi per l'impresa, in termini di flussi di reddito, di risparmi o di altro vantaggio economico e gestionale.
4. La titolarità degli introiti di cui al comma precedente è attribuita al Gestore.

Art. 26
(Clausele finali)

1. Tutti gli oneri derivanti dal Contratto, comprese le spese contrattuali e di registrazione dovuta a tassa fissa ai sensi del DPR. 26.4.1986 e Legge 7 dicembre 1999 n. 472, articolo 8, comma 1, sono a carico del Gestore.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel Contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti.
3. Il Contratto di servizio è trasmesso in copia al competente Dipartimento della Regione Basilicata entro trenta giorni dalla sottoscrizione dello stesso.